

D.D.G. 16/3/2007 - Graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo

F. A. Q. del 30 maggio 2007

(Frequently Asked Questions, letteralmente "risposte a domande poste frequentemente")

39)

D.: I corsi di perfezionamento strutturati su 1.500 ore e 60 crediti, che si concludono con un esame finale, conseguono 3 punti ai sensi del punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All.2 al D.D.G.)?

R.: Ad integrazione di quanto specificato nella FAQ n. 13 del 5 aprile 2007, si precisa che la dizione contenuta al punto C.7 della Tabella di valutazione dei titoli (All.2) "Per ogni Diploma di perfezionamento,....."va intesa nel senso che ai fini dell'attribuzione dei 3 punti è richiesto il titolo che si consegue al termine del corso di perfezionamento.

40)

D.: A chi spetta il raddoppio del punteggio per insegnamenti prestati in pluriclassi di scuole primarie di montagna di cui al punto B.3), lettera f)5 della Tabella di valutazione (All.2) e al comma 3, art.3 del D.D.G. 16/3/07?

R.: Il raddoppio del punteggio in questione spetta agli aspiranti che, nei soli anni scolastici prescritti, hanno prestato servizio in pluriclassi di scuole primarie, a prescindere dal numero degli insegnanti assegnati alla pluriclasse medesima, effettivamente situate in uno dei Comuni compreso nell'elenco dei Comuni di montagna utilizzato a tal fine in occasione dell'integrazione e aggiornamento delle graduatorie permanenti disposti con D.D.G. 31/3/2005.

41)

D.: In materia di graduatorie ad esaurimento il Ministero fornisce a richiesta degli interessati "l'interpretazione autentica" delle disposizioni contenute nel DDG 16/3/2007?

R.: No. Le determinazioni circa l'ammissione o meno alla procedura e la valutazione dei titoli in materia di graduatorie ad esaurimento spettano agli Uffici scolastici territoriali. Una volta emanato il provvedimento, il Ministero interviene sulla materia con chiarimenti che vengono diffusi sul sito Internet, quando trattasi di quesiti di carattere generale che pervengono dagli Uffici scolastici periferici regionali o provinciali ovvero dalle organizzazioni sindacali della scuola. Possono essere prese in considerazione anche richieste inviate direttamente dagli aspiranti quando per il medesimo oggetto siano in numero elevato e pervengano un pò da tutte le regioni.

42)

D.: Per gli aspiranti iscritti o che si iscrivono nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria a seguito di procedure concorsuali, sono valutabili altri diplomi di scuola secondaria di II grado e le lauree triennali?

R.: No. A norma della nota 7 al punto C.1) della Tabella di valutazione dei titoli (All. 2) si valutano solo le lauree almeno quadriennali. Ciò in quanto il titolo d'accesso alle graduatorie in questione è la laurea in scienze della formazione primaria e solo in via transitoria, ai sensi del D.M. 10 marzo 1997, si può accedere alle graduatorie in questione con il diploma di scuola magistrale o con quello d'istituto magistrale. Diversamente operando, all'aspirante che si iscrive con il superamento di procedura concorsuale sarebbe valutato il possesso del diploma scuola secondaria di II grado o della laurea triennale, mentre al candidato che si iscrive con la Laurea in scienze della formazione primaria detti titoli non darebbero alcun punteggio.

43)

D.: Per l'insegnamento della lingua inglese nella scuola elementare di cui all'art.13, comma 1 del D.d.G. 16/3/2007 è sufficiente aver sostenuto un solo esame di lingua inglese nel corso di laurea in scienze della formazione primaria?

R.: Sì. la Laurea in scienze della formazione primaria costituisce titolo idoneo per l'insegnamento nella scuola primaria con riferimento a tutte le aree disciplinari e gli insegnamenti in cui si articola il corso; pertanto, in relazione al superamento dell'esame d'inglese, è titolo valido anche per l'insegnamento della lingua straniera.

44)

D.: La Laurea in scienze della formazione primaria è titolo valido per l'accesso nelle graduatorie ad esaurimento del personale educativo?

R.: No. Il D.D.G. 16/3/2007 non prevede questa possibilità in quanto il valore abilitante della Laurea in scienze della formazione primaria è limitato, a norma dell'art.5, comma 3 della legge 53/03, a seconda dello specifico indirizzo seguito, alla scuola dell'infanzia o alla scuola primaria.